SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1362)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1978

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il verificarsi per il personale civile e militare dello Stato di casi di paraplegia dipendenti da causa di servizio ha posto il problema di assicurare a tale categoria un trattamento idoneo a fronteggiare le speciali cure di cui essa abbisogna.

Infatti, la paralisi di parte del corpo, con abolizione delle funzioni fisiologiche nel tratto paralizzato (sia motrici, sia sensitive) pone, ai soggetti, una serie di problemi di non facile soluzione, poichè la gravissima menomazione non permette autosufficienza.

Da ciò discende che problemi difficili e oneri finanziari gravosi debbono essere superati dagli interessati ai fini dell'inserimento nella vita civile.

Gli invalidi di cui trattasi necessitano, inoltre, di assidue cure riabilitative, ambulatoriali e domiciliari, che possono essere praticate soltanto da personale specializzato, nonchè di costose protesi e di attrezzature ortopediche, per le quali occorre continua manutenzione e periodici rinnovi, il cui costo è solo parzialmente ed in misura ridotta sostenuto dagli enti mutualistici ed assistenziali, all'uopo preposti.

La situazione è resa più drammatica dalla circostanza che tali considerevoli spese devono essere sostenute dagli interessati nel

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

momento in cui fruiscono del trattamento pensionistico e, quindi, di una diminuita capacità di guadagno.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, il quale, all'articolo 1, contempla la concessione di un indennizzo destinato a sollevare l'invalido, nei limiti del possibile, dai gravosi molteplici problemi che inevitabilmente si presentano per il suo reinserimento nella vita civile.

L'articolo 2 prevede un'indennità mensile di lire 250.000 e di lire 100.000, a seconda delle diverse forme di paraplegia, per far fronte alle spese derivanti dalle necessarie cure fisioterapiche, nonchè alla occorrente dotazione delle attrezzature tecniche.

Oltre al rimborso, a cura dell'Amministrazione di provenienza, delle spese di viaggio sostenute per effettuare visite di controllo o specialistiche, il disegno di legge stabilisce, infine, che le Amministrazioni stesse assumano l'onere delle spese di degenza, con diritto a recuperare le somme nella misura di quattro quinti, mediante ritenute sulle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 4 prevede l'assegnazione di un terzo accompagnatore ai mutilati ed invalidi per servizio limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura.

L'articolo 5 prevede l'assegnazione di uno degli accompagnatori previsti dalla legge, ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio stesso per una infermità di cui all'articolo 1, fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario.

L'onere per le cennate provvidenze valutabile in lire 1.800 milioni sarà fronteggiato con la riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario relativo all'anno 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettera A, n. 2 e A-*bis*, n. 3, annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è concessa un'indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera A, n. 2, lire 25.000.000;

lettera A-*bis*, n. 3, lire 15.000.000.

L'indennità di cui al comma precedente è aumentata della misura corispondente all'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, per il personale militare di leva.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la dotazione delle attrezzature tecniche occorrenti per l'agibilità, ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera A-*bis*, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettere A, n. 2 e A-*bis*, n. 3, sono rimborsate dall'Amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative allo accompagnatore, per visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, quando non sono a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale, sono anticipate dall'Amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente artico-

lo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361.

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalla legge.

Art. 6.

All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.